

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2788

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIANETTI, LA GLORIA, FILIPPINI, MARZO,  
DEL BASSO DE CARO, OLIVO**

Norme per la perequazione dell'indennità di fine servizio  
dei pubblici dipendenti

*Presentata il 16 giugno 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del sistema previdenziale costituisce ormai da tempo un tema centrale nel dibattito politico ed economico nel nostro Paese.

Le forze politiche e sociali sono ripetutamente intervenute in merito al problema, sottolineando l'opportunità di una maggiore articolazione e flessibilità del sistema di sicurezza sociale, affinché esso potesse soddisfare meglio i bisogni emergenti delle diverse categorie di lavoratori.

Tale esigenza di riforma, del resto, avvertita da tempo e ripetutamente programmata nel corso dell'ultimo decennio, si è riaffermata con caratteri di assoluta urgenza al fine di superare quegli squilibri di natura strutturale determinati sia da fattori economici che sociali, che incidono negli atteggiamenti complessivi della collettività nazionale.

Una tale visione è inoltre coniugabile alla più ampia necessità di giungere ad una risoluzione della crisi finanziaria del sistema pubblico di sicurezza sociale.

Prova ne sia che, in quest'ottica, proprio il progetto di riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, recentemente predisposto con l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successivamente emanato con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si caratterizza secondo alcuni indirizzi fondamentali, tra cui la stabilizzazione dell'attuale sistema per dare sicurezza ai pensionati attuali e futuri sulla tenuta finanziaria del sistema stesso, la stabilizzazione della spesa pensionistica in percentuale al prodotto interno lordo e, infine, la uniformazione della normativa tra le diverse categorie di lavoratori del settore privato e pubblico.

Ne è venuto fuori un disegno complessivo che, oltre a confermare un trattamento minimo assistenziale al fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato ed ai cittadini privi di reddito una pensione non inferiore al livello minimo vitale, prevede un sistema previdenziale con carattere obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché autonomi, garantito da solidarietà intercategoriale, uniformandone sia pure gradatamente i requisiti assicurativi e contributivi.

Oltre a questo, si indicano inoltre la previsione di più elevati livelli di copertura previdenziale attraverso la costituzione di forme di previdenza — su base volontaria — per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.

Ed è proprio su quest'ultimo trattamento che le discussioni sono più accese. Il recente decreto legislativo recante le disposizioni per la costituzione delle forme di previdenza integrativa e fondi pensione — di cui all'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 — prevede infatti la possibilità di utilizzare parte dell'accantonamento di fine rapporto finalizzandolo al risparmio previdenziale.

In altri termini, ci si troverà di fronte ad un complessivo trattamento di fine servizio costituito da tre istituti fra loro ben distinti, vale a dire pensione obbligatoria, pensione integrativa e indennità di fine servizio.

Sul primo, come accennato, l'iniziativa della riforma tende ad intervenire nel campo della uniformazione delle normative tra il settore privato e pubblico, realizzando, sia pure con le necessarie gradualità, apprezzabili risultati in ordine alla armonizzazione della contribuzione, il calcolo della pensione sulla media degli ultimi dieci anni ed il cumulo pensione retribuzione.

Di indubbia rilevanza è l'estensione al settore pubblico del pensionamento di anzianità a trentacinque anni di contribuzione, attualmente prescritto per il regime

generale INPS in sostituzione delle normative più favorevoli (quindici e venti anni per i dipendenti statali, venti e venticinque per gli iscritti alla CPDEL), naturalmente con un meccanismo di gradualità inteso a salvaguardare i diritti quesiti precedentemente all'entrata in vigore della riforma.

L'innovazione è tanto più rilevante perché riprende l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 194 del 2 maggio 1991, aveva definito non più giustificato il trattamento pensionistico previsto per i pubblici dipendenti conseguibile con un'anzianità di venti anni di contribuzione, ridotta a quindici per le donne coniugate e con prole.

Sul secondo istituto, come accennato, il Governo ha adottato un apposito decreto legislativo volto a favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, con l'ossequio dei sistemi di capitalizzazione.

Sul terzo istituto, invece, pur prevenendosi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — recante le disposizioni in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego — che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle sezioni II e III, capo I, titolo II del libro quinto del codice civile, nonché della legge 20 maggio 1970, n. 300, in attesa della nuova regolamentazione in materia così come indicato dall'articolo 72 del citato decreto legislativo, resta in ogni caso immutata per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni la disciplina attualmente vigente in materia di indennità di fine servizio.

E proprio in riferimento a tale differenziazione che la presente proposta di legge vuole essere di chiarificazione.

Nell'ambito dell'attuale quadro normativo, occorre pertanto riferirsi — così come fatto in riferimento ai criteri dei pensionamenti di anzianità — all'invito rivolto dalla Corte costituzionale al Parlamento con la sentenza n. 220 del 1988.

Pur dichiarandosi inammissibile le proposte questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nella parte in cui escludono il computo dell'indennità integrativa speciale nella base retributiva, sulla quale va calcolata l'indennità di buonuscita, perché materia che rientra nella discrezionalità del legislatore, nella sentenza si afferma che « appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico. Anche se giustificabili alla stregua delle singole disposizioni, dalle quali risulta, il sistema già soffre di sperequazioni sostanziali che toccano le diverse categorie. L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello spezzettamento normativo, conseguente ed interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della normativa che, sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di illegittimità della normativa complessiva ».

Ebbene, la posizione inequivoca assunta in materia dalla Corte costituzionale rende pertanto indispensabile il riordino della materia dei trattamenti di fine servizio nel settore pubblico, tale non solo da ricondurre la disciplina entro i limiti della legittimità costituzionale, ma anche per contribuire all'eliminazione di quelle sperequazioni che esistono fra le diverse categorie di lavoratori nell'ambito del pubblico impiego.

La presente proposta di legge vuole pertanto costituire un contributo concreto alla soluzione del problema, proponendo una regolamentazione comune dell'indennità di fine servizio, volta alla omogeneizzazione dei trattamenti attualmente

previsti per le varie categorie dei dipendenti pubblici, creando nel contempo una condizione di sostanziale equiparabilità con il trattamento di fine rapporto attualmente vigente per i lavoratori privati ed in coerenza con le richiamate norme in materia di riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Non sarà pertanto inutile richiamare in questa sede le maggiori disparità esistenti nelle discipline dei tre grandi comparti del pubblico impiego, alle quali ha fatto riferimento la sentenza della Corte costituzionale.

Nello Stato l'indennità di buonuscita è erogata dal Fondo di previdenza e credito gestito dall'ENPAS, nel quale confluiscono i contributi obbligatori dell'amministrazione e degli iscritti, rapportati ad apposite percentuali della base contributiva.

Tale prestazione è pari ad un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio o retribuzione mensili lordi integralmente percepiti ragguagliati ad anno, maggiorati degli assegni legislativamente previsti, quanti sono gli anni di servizio valutabili, con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale.

Ai dipendenti degli enti locali e territoriali iscritti all'INADEL, invece, al quale confluiscono i contributi obbligatori delle amministrazioni e degli iscritti, spetta, all'atto della cessazione dal servizio, una indennità premio di fine servizio pari ad un quindicesimo degli emolumenti soggetti a contribuzione percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio, quanti sono gli anni complessivamente utili.

La retribuzione contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, della tredicesima mensilità, degli altri emolumenti riconosciuti utili ai fini pensionistici ed anche, in base alla sentenza n. 236 del 13 novembre 1986 della Corte costituzionale, dell'intera indennità integrativa speciale.

Infine, al personale dipendente degli enti pubblici non economici, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, spetta un'indennità di anzianità, a totale carico degli enti predetti, pari ad un dodicesimo

dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestati.

La base di calcolo dell'indennità è costituita dal 100 per cento del solo ultimo stipendio mensile lordo ragguagliato ad anno. Nel calcolo non è computata l'indennità integrativa speciale, sia per quanto esplicitamente dichiarato dalla legge n. 70 del 1975, sia per il divieto di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come modificato dalla legge 10 agosto 1965, n. 656.

Come si vede, nel settore pubblico, tranne che per gli enti pubblici economici, l'indennità di fine servizio assume la natura di prestazione previdenziale in quanto il diritto alla liquidazione matura in ragione dell'iscrizione ad un apposito fondo di previdenza alimentato dai contributi di tutti gli iscritti e da quelli del datore di lavoro, e presuppone normalmente una certa anzianità di iscrizione al fondo medesimo.

Tra gli elementi che inducono a prevedere l'omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio tra i vari comparti appena richiamati, oltre che le già sottolineate ragioni, occorre inoltre considerare il recente disegno di legge n. 2259 del 17 febbraio 1993 recante le disposizioni per l'istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP).

L'ente, infatti, svolgerà i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEP ed a numerose casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro.

Secondo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 1 del disegno di legge citato, le gestioni autonome derivanti dalla istituzione dell'INPDAP, che succede all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEP ed alle casse di previdenza del Ministero del tesoro, saranno tenute ad « assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti, prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti all'atto dell'entrata in vigore » del decreto. Rimane pertanto immutato quanto già previsto dalla legislazione vi-

gente in materia di « contributi, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero crediti e nelle relative procedure previste dai rispettivi ordinamenti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse ».

Il medesimo orientamento è espresso per il personale assegnato all'INPDAP. Al comma 3 dell'articolo 3, si prevede infatti che « i dipendenti degli enti e delle casse soppresse sono trasferiti all'INPDAP, conservando il trattamento economico e previdenziale dei rispettivi ordinamenti, ivi compreso il trattamento di fine servizio ».

In sostanza, mentre ai dipendenti degli enti locali iscritti nella gestione autonoma dell'INPDAP sarà valutata l'indennità integrativa speciale per il premio di fine servizio, così come previsto dalla normativa INADEL, per i dipendenti statali iscritti nella gestione autonoma dell'INPDAP, e provenienti dall'ENPAS, tale indennità non sarà ricompresa nella base di calcolo della buonuscita.

Tali duplici considerazioni, rendono pertanto ancora più opportuna ed indispensabile l'elaborazione di una proposta che raccolga una regolamentazione comune dell'indennità di fine servizio, eliminando quelle difformità di disciplina che ne caratterizzano l'applicazione nell'ambito del settore pubblico.

Ecco dunque l'esame della proposta, che si delinea in sedici articoli.

Si è reso necessario in primo luogo delimitare la sfera di applicazione della legge.

L'articolo 1 individua i soggetti beneficiari della legge, vale a dire l'ampia categoria dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni, nonché degli altri enti pubblici non economici; sono esclusi pertanto i dipendenti degli enti pubblici economici il cui rapporto di impiego è già disciplinato dalla normativa privatistica.

L'articolo 2, definisce i presupposti per l'acquisizione del diritto a percepire l'indennità di fine servizio; presupposti che

sono stati individuati nella cessazione dal servizio per qualsiasi causa e nella durata del servizio medesimo per almeno un anno.

Il sistema di calcolo dell'indennità è stata rapportata a tanti tredicesimi (nella disciplina del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, tale rapporto è, per ciascun anno di servizio, di una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5) dell'ultima retribuzione annua, valutabile per quanti sono gli anni computabili.

È sembrato, infatti, equo stabilire un tredicesimo, invece che un dodicesimo — come stabilisce la vigente normativa per lo Stato — in quanto nella retribuzione valutabile sono stati inclusi tutti gli emolumenti percepiti, compresa l'indennità integrativa speciale, nella loro interezza e non più limitatamente all'80 per cento.

Si è conservato invece inalterato il sistema di arrotondamento attualmente vigente per i pubblici dipendenti, per cui se nel totale dei servizi e periodi da computare risultasse una frazione di anno, superiore a sei mesi, essa verrà considerata come anno intero. Se tale frazione fosse invece uguale o inferiore a sei mesi, essa si trascura.

L'articolo 3, individua la retribuzione valutabile ai fini del computo dell'indennità, facendo esplicito riferimento alla somma delle componenti del trattamento economico di attività aventi carattere di emolumenti fissi e continuativi, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, corrisposti per l'espletamento dell'ordinaria attività lavorativa con l'esclusione di quelli subordinati alla effettiva presenza in ufficio.

Nella retribuzione valutabile, non sono pertanto, compresi quegli emolumenti percepiti saltuariamente, o relativi alle prestazioni straordinarie, all'indennità di incentivazione e di missione.

L'articolo 4, è rivolto a disciplinare la riliquidazione dell'indennità di fine servizio — inteso quale risarcimento di natura non strutturale ovvero una *tantum gra-*

*dua* nel tempo — per tutti coloro i quali siano cessati dal servizio da non più di cinque anni, inserendo l'indennità integrativa speciale tra gli elementi da computare nella determinazione della base contributiva.

Il riferimento al termine quinquennale è sembrato giusto in considerazione del principio generale che il diritto a percepire l'indennità in parola si prescrive in cinque anni, nonché per le forti aspettative del personale cessato dal servizio.

Con il medesimo articolo, al fine di ridurre l'impatto finanziario della spesa concernente i dipendenti già cessati dal servizio, spesa di carattere non strutturale e alleggerito dalle modalità di erogazione, al netto delle contribuzioni arretrate, si è suddiviso il pagamento delle situazioni pregresse in quattro anni, con riferimento all'anno di cessazione.

A questo fine la riliquidazione dell'indennità di fine servizio sarà corrisposta entro il 1993, il 1994, il 1995 ed il 1996, per le cessazioni rispettivamente del 1988, del 1989, del 1990, del 1991 e del 1992.

L'articolo reca altresì il congegno per l'anticipazione delle somme necessarie per tali liquidazioni, cui provvederanno le gestioni previdenziali interessate. È comunque previsto il rimborso da parte dello Stato, che sarà ripartito in cinque annualità, a decorrere dal 1995, ed iniziando con gli importi relativi alle cessazioni del 1988.

L'articolo 5, prevede il solo recupero dei contributi arretrati a carico dei dipendenti in servizio, da effettuarsi in trentasei rate mensili, escludendo pertanto lo stesso onere — relativo ai contributi arretrati — previsto per la pubblica amministrazione.

L'articolo 6, riproduce sostanzialmente, per i superstiti, la disciplina attualmente vigente per i dipendenti civili dello Stato, con alcuni correttivi significativi relativi ai figli premorti ed al coniuge divorziato o separato.

L'articolo 7, sancisce il principio del divieto di trattamenti integrativi dell'indennità di fine servizio con finanziamento pubblico, disponendo lo scioglimento delle casse e dei fondi eventualmente esistenti.

Con l'articolo 8 si individuano i servizi ed i periodi computabili ai fini della liquidazione dell'indennità di fine servizio, prevedendo la valutabilità anche del servizio militare di leva, così come stabilito dall'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Il medesimo articolo, inoltre, riconosce la facoltà di ricongiunzione, con le modalità previste con il successivo articolo 9, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ultimo ente o amministrazione datore di lavoro, di tutti i servizi e periodi computabili, sempreché non abbiano già dato luogo all'erogazione di indennità connesse alla cessazione dell'impiego.

Gli articoli 10 e 11 fissano, rispettivamente, le modalità di corresponsione dell'indennità di fine servizio e i limiti posti alla sua sequestrabilità e pignoramento, modificando, per questi ultimi, in senso più favorevole per i lavoratori la disciplina vigente.

Con l'articolo 12 si affronta il problema del finanziamento delle gestioni erogatrici, prevedendo a carico delle amministrazioni e dei dipendenti pubblici un apposito contributo che, per questi ultimi, è pari al 2,50 per cento della retribuzione valutabile. Per le amministrazioni, anche

al fine di alleggerire l'impatto finanziario per lo Stato derivante dalla riliquidazione dell'indennità di fine servizio al personale cessato nel quinquennio precedente, il contributo viene ridotto dell'1,50 per cento sull'ammontare stabilito dalla normativa attualmente vigente; prevedendo in ogni caso, che esso possa essere adeguato alle risultanze attuariali dei bilanci tecnici, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri cui compete la vigilanza sui singoli enti o fondi.

All'articolo 13, in particolare, si riconosce la possibilità che le disponibilità degli enti e dei fondi erogatori, nel limite massimo del 40 per cento, possano venire utilizzate per la concessione di mutui a tasso agevolato al personale iscritto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di alloggi di prima abitazione.

Gli articoli 14 e 15, infine, introducono le norme transitorie per consentire che il passaggio dall'attuale normativa alla nuova avvenga senza lesione dei diritti quesiti, garantendo la massima uniformità anche per le procedure di erogazione della indennità di fine servizio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Sfera di applicazione).*

1. Il diritto al trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle province e dei comuni, nonché degli altri enti pubblici non economici, nazionali e locali, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche nei riguardi delle regioni, quali principi informatori della disciplina relativa al rapporto di lavoro pubblico.

## ART. 2.

*(Indennità di fine servizio).*

1. Il dipendente pubblico che cessa dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto all'indennità di fine servizio, purché il servizio stesso sia durato almeno un anno.

2. L'indennità di cui al comma 1 è pari a tanti tredicesimi dell'ultima retribuzione annua valutabile, per quanti sono gli anni computabili ai sensi dell'articolo 8. Se nel totale dei servizi e periodi computabili risulta una frazione di un anno, la frazione superiore ai sei mesi si computa come anno intero, quella uguale o inferiore ai sei mesi si trascura.

## ART. 3.

*(Retribuzione valutabile).*

1. Per retribuzione valutabile si intende la somma delle componenti del trattamento economico di attività aventi carattere di emolumenti fissi e continuativi,

ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 25 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, corrisposti per l'espletamento dell'ordinaria attività lavorativa, con l'esclusione di quelli subordinati alla effettiva presenza in servizio.

2. Per la determinazione del trattamento di fine servizio del personale con periodi di retribuzione a tempo pieno e a tempo definito si considera come retribuzione valutabile quella spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito aumentata della differenza tra la retribuzione prevista per il regime a tempo pieno e quella corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni prestati con regime a tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso personale nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione della normativa che ha introdotto nello specifico ordinamento i due diversi regimi di impegno orario.

3. Ai fini della presente legge, l'indennità integrativa speciale, di cui al comma 1, è ridotta dell'importo dell'indennità stessa già conglobata nello stipendio.

#### ART. 4.

##### *(Riliquidazione dell'indennità di fine servizio).*

1. Ai dipendenti di cui all'articolo 1, che siano cessati dal servizio nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai loro aventi causa, l'indennità di fine servizio viene riliquidata a domanda, computando nella base di calcolo prevista nella precedente normativa, l'indennità integrativa speciale, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La domanda va presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dagli aventi diritto nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al competente ente, su apposito modello da questo predisposto.

3. La prestazione di cui al comma 1 sarà corrisposta entro il 1993, 1994, 1995 e 1996 a coloro che siano cessati dal servizio, rispettivamente, negli anni 1988-1989, 1990, 1991 e 1992.

4. L'onere sostenuto per tali riliquidazioni, al netto delle somme trattenute o recuperate per contributi pregressi dovuti dal personale interessato di cui al comma 1, è posto a carico dello Stato, delle amministrazioni autonome o degli enti di appartenenza degli interessati.

5. Per il biennio 1993-1994 le spese per le prestazioni di cui al comma 1, sono assunte a carico delle gestioni previdenziali o degli enti di appartenenza degli interessati.

6. Lo Stato e le altre amministrazioni provvedono a rimborsare alle gestioni previdenziali o agli enti erogatori le somme anticipate per il titolo di cui al comma 4 in cinque annualità, a decorrere dal 1995 ed iniziando con gli importi erogati per l'anno 1988.

7. Le gestioni previdenziali o gli enti erogatori sono a questo fine autorizzati ad acquisire la liquidità necessaria, ai fini della erogazione delle somme anticipate quale riliquidazione dell'indennità di fine servizio, anche mediante la smobilitazione di quella parte di titoli di Stato o garantiti dallo Stato che costituiscono parte del proprio patrimonio.

#### ART. 5.

*(Recupero contributi arretrati).*

1. Per il quinquennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, sulla quota dell'indennità integrativa computabile nell'indennità di fine servizio, è dovuto il solo contributo obbligatorio a carico del personale. Tale contributo va recuperato in trentasei rate mensili sul trattamento economico di attività.

2. Nei confronti dei dipendenti già cessati o che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero, la somma va trattenuta in sede di riliquidazione di fine servizio.

3. Per la determinazione del contributo nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio nel periodo che va dal 1° gennaio 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge, si fa riferimento all'importo dell'indennità integrativa speciale connessa allo stipendio del livello 2° dei dipendenti civili dello Stato.

4. Le somme dovute a titolo di riliquidazione e quelle dovute per contributi arretrati non danno luogo a corresponsione di interessi.

#### ART. 6.

##### *(Superstiti).*

1. In caso di morte del dipendente pubblico in attività di servizio, l'indennità di fine servizio compete, nella misura in cui sarebbe spettata al dipendente medesimo, nell'ordine e con riferimento alla data del decesso, al coniuge superstite e ai figli, ai genitori, ai fratelli e sorelle.

2. Qualora con il coniuge superstite concorrano i figli, l'indennità è ripartita come segue:

a) se concorre un solo figlio, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e del 40 per cento al figlio;

b) se concorrono più figli, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento in parti uguali ai figli.

3. Nel caso di concorso tra i figli o tra i genitori ovvero tra fratelli e sorelle, l'indennità è suddivisa in parti uguali.

4. Qualora il figlio sia premorto, si applicano le regole della rappresentazione in favore dei discendenti di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile.

5. Nei confronti del coniuge divorziato e di quello separato, nei casi in cui la separazione sia stata a a lui addebitata, si applica la disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

## ART. 7.

*(Divieto di trattamento integrativo con finanziamento pubblico).*

1. Non possono essere corrisposti con finanziamento pubblico, totale o parziale, trattamenti integrativi dell'indennità di fine servizio. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore degli aventi diritto a tali trattamenti devono essere liquidate le prestazioni maturate.

## ART. 8.

*(Servizi e periodi computabili).*

1. Per la liquidazione dell'indennità di fine servizio sono computabili tutti i servizi comunque resi presso ciascuna amministrazione o ciascuno degli enti destinatari della presente legge, in essi compreso il servizio militare di leva, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sempreché per gli stessi non sia stato già corrisposto trattamento di fine servizio.

2. Sono altresì computabili, se riscattati, i seguenti periodi e servizi:

a) i periodi necessari al conseguimento di un titolo di studio universitario o di ulteriore titolo specialistico, conferibile a seguito di corsi universitari di perfezionamento, ovvero di un titolo professionale, quando l'ammissione in servizio sia condizionata al loro possesso;

b) gli aumenti relativi alla prestazione di servizi speciali per i quali esiste una specifica previsione legislativa.

## ART. 9.

*(Ricongiunzione).*

1. Il dipendente che abbia prestato la propria attività presso la pubblica amministrazione o lo stesso ente in posizioni giuridiche diverse, ovvero presso amministrazioni o enti diversi purché ricompresi

fra quelli di cui all'articolo 1, ha diritto a ricongiungere senza onere a suo carico tutti i periodi utili, anche se anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che non abbiano già dato luogo a corresponsione di indennità di fine servizio comunque denominata, per il conseguimento di un'unico trattamento previdenziale.

2. L'indennità di fine servizio è liquidata d'ufficio nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per morte e su domanda dell'interessato negli altri casi.

3. La ricongiunzione è effettuata su istanza del dipendente da presentarsi nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data di inizio del nuovo rapporto di impiego, agli enti tenuti ad erogare l'indennità di fine servizio rispettivamente per il rapporto di impiego precedente e per quello successivo. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della suddetta istanza, l'importo dell'indennità già maturata deve essere versato all'ente cui incombe l'onere della liquidazione finale dell'indennità medesima.

4. Sono abrogati gli articoli 4, 18, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, 26, ottavo comma, e 42 del testo unico delle norme delle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. È fatto salvo il diritto alla riliquidazione della buonuscita, ai sensi dei citati articoli 4, primo comma, e 41, terzo comma, relativamente ai rapporti di impiego in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che costituiscono derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che hanno dato luogo alla corresponsione dell'indennità di buonuscita.

#### ART. 10.

*(Liquidazione  
dell'indennità di fine servizio).*

1. L'indennità di fine servizio è liquidata d'ufficio entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di im-

piego; dalla scadenza del suddetto limite, sulle somme dovute sono altresì liquidati gli interessi legali.

2. In caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, l'amministrazione di appartenenza è tenuta a trasmettere la documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennità almeno tre mesi prima del raggiungimento del suddetto limite, all'ente erogatore.

3. Negli altri casi, la documentazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di cessazione.

4. La corresponsione dell'indennità di fine servizio è effettuata anche in mancanza di perfezionamento dei provvedimenti di stato giuridico ed economico relativi alla cessazione del servizio, salvo tempestiva comunicazione da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente dell'esistenza di motivi ostativi; tale comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, all'interessato.

5. Eventuali modifiche relative ai predetti provvedimenti che comportino variazioni dell'indennità già erogata, danno luogo a supplementi dell'indennità medesima, ovvero a recuperi effettuabili anche mediante trattenute sulla pensione, da notificare agli interessati negli ordinari termini di prescrizione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Al recupero, con la stessa procedura, deve provvedersi anche nei casi in cui l'indennità sia stata comunque erogata in misura superiore a quella dovuta.

7. In nessun caso si fa luogo alla corresponsione di acconti.

#### ART. 11.

*(Sequestro, pignoramento e compensazione).*

1. L'indennità di fine servizio può essere oggetto di sequestro o di pignoramento esclusivamente nei seguenti casi:

a) fino alla concorrenza di un terzo: per causa di alimenti dovuti per legge;

b) fino alla concorrenza di un quinto: per tributi facenti carico sin dalla loro origine al dipendente;

c) fino alla concorrenza di un quinto: per crediti derivanti da responsabilità del dipendente verso la pubblica amministrazione per fatti ricollegabili al rapporto di servizio.

2. In caso di concorso di più titoli delle cause indicate al comma 1, il sequestro o il pignoramento non possono estendersi oltre la metà dell'indennità di fine servizio.

3. I debiti verso le gestioni preposte all'erogazione della prestazione di cui trattasi sono compensati nel provvedimento di liquidazione con la somma spettante a titolo di indennità.

4. Quando i crediti di cui alla lettera c) del comma 1, siano stati accertati con sentenza esecutiva, il ristoro può avvenire mediante trattenute sull'importo da corrispondere. In tal caso, l'amministrazione creditrice notifica la sentenza all'ente gestore il quale, al momento della maturazione del diritto, provvede direttamente ad erogare quanto dovuto all'amministrazione stessa.

#### ART. 12.

##### *(Finanziamento delle gestioni).*

1. La retribuzione valutabile, di cui all'articolo 3, è assoggettata ad una ritenuta a carico del dipendente pari al 2,50 per cento.

2. La quota di contribuzione a carico dell'amministrazione o dell'ente datore di lavoro è ridotta dell'1,50 per cento sull'ammontare stabilito dalle norme vigenti. Tale quota è in ogni caso adeguata alle risultanze attuariali dei bilanci tecnici degli enti o delle gestioni erogatrici, da effettuare almeno ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri cui compete la vigilanza sugli enti o sulle gestioni erogatrici.

3. Il primo adeguamento deve essere effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per gli enti pubblici non economici, la quota di contribuzione a loro carico è commisurata, in attesa dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo, a

quella prevista dallo Stato e dà luogo, insieme ai contributi versati dai dipendenti ed alle quote di indennità maturate da questi ultimi alla data di entrata in vigore della presente legge, a gestioni con propria autonomia finanziaria. A tali gestioni confluiscono anche i contributi relativi all'indennità integrativa speciale trattenuti ai sensi del comma 4, dell'articolo 4.

ART. 13.

*(Utilizzazione delle disponibilità per la concessione di mutui edilizi).*

1. Le disponibilità finanziarie degli enti o delle gestioni di previdenza eccedenti la normale liquidità di gestione, possono essere impegnate, nel limite massimo del 40 per cento del loro ammontare, per la concessione di mutui al personale di cui alla presente legge, per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio di prima abitazione.

2. Tali mutui, garantiti mediante ipoteca, sono erogati alle condizioni, con le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La misura del tasso agevolato di interesse, è pari a quella dell'interesse legale maggiorata di un quarto del tasso ufficiale di sconto ed è esente da imposte.

ART. 14.

*(Norme in vigore).*

1. Le disposizioni legislative concernenti l'erogazione dell'indennità di fine servizio o equipollente da parte dei vari enti e gestioni a ciò preposti, restano in vigore per quanto non derogato dalla presente legge.

2. Restano altresì in vigore le disposizioni che disciplinano le altre prestazioni attualmente poste a carico degli enti e gestioni di cui al comma 1.

3. In tutti i casi in cui, per l'applicazione di norme complessivamente più favorevoli, sussiste una eccedenza tra l'im-

porto teorico dell'indennità maturata alla data dell'entrata in vigore della presente legge e l'importo teorico di quella liquidabile secondo le nuove disposizioni, il personale interessato può chiedere l'anticipata corresponsione di tale eccedenza.

4. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'ente o all'amministrazione datore di lavoro che la trasmette, entro trenta giorni, all'ente erogatore.

6. L'ente erogatore provvede alla liquidazione delle spettanze di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### ART. 15.

*(Regolamento).*

1. Con regolamento da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme intese ad assicurare l'uniformità nell'applicazione della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, le disposizioni regolamentari in vigore.

#### ART. 16.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà determinata con apposita norma da inserire, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, nella legge finanziaria. La legge finanziaria per l'anno 1994, a decorrere dal 1995, stabilirà il numero e le quote annuali di rimborso per le prestazioni erogate dai predetti enti o gestioni previdenziali.